

## COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

### Art. 1

Ai sensi e per l'effetto degli artt. 2602 e seguenti del Codice civile è costituito un Consorzio con attività esterna denominato "**Consorzio MUSP - Macchine Utensili e Sistemi di Produzione**". Il Consorzio, che non ha scopo di lucro, potrà utilizzare la denominazione in acronimo di MUSP ed è inizialmente costituito da:

- Jobs SpA
- Mandelli Sistemi SpA
- M.C.M. SpA
- Sandvik Italia SpA
- Working Process srl

di seguito denominati congiuntamente **Polo Imprenditoriale**

E

- Associazione Industriali di Piacenza
- UCIMU SISTEMI PER PRODURRE

di seguito denominati congiuntamente **Polo Associativo**

E

- IL POLITECNICO DI MILANO, con sede in Milano, piazza Leonardo da Vinci 32, codice fiscale n. 80057930150;
- L' UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - con Sede in Milano Largo Agostino Gemelli n. 1, codice fiscale 02133120150;

di seguito denominati congiuntamente **Polo Scientifico**

E

- Comune di Piacenza
- Provincia di Piacenza

di seguito denominati congiuntamente **Polo Pubblico.**

E

- **Fondazione di Piacenza e Vigevano d'ora in avanti denominata anche solo Fondazione** Tutti di seguito denominati congiuntamente **le Parti o i Consorziati.**

## OGGETTO

### Art. 2

Il Consorzio è senza scopo di lucro ed ha per oggetto :

1. realizzazione del "MUSP - Laboratorio per lo studio delle Macchine Utensili e dei Sistemi di Produzione" in attuazione del finanziamento al Progetto MUSP concesso dalla Regione Emilia Romagna a seguito di proposta presentata dal Politecnico di Milano nell'ambito del Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (PRRIITT), Misura 4 - Azione A "Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico " - Asse 3 del Programma triennale per le Attività Produttive, che definisce lo schema attuativo di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 e 2 della L.R. n. 7 del 2002 "Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico".
2. Il proseguimento delle attività del Laboratorio suddetto anche oltre i limiti temporali e economici previsti nel Progetto MUSP ai fini di sviluppare la ricerca e il trasferimento tecnologico avviati con la realizzazione del Laboratorio. Tali attività avverranno mediante finanziamenti ulteriori di enti terzi o di consorziati su Linee di attività che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione scientifica della struttura, dei macchinari e delle competenze professionali sviluppate dal Laboratorio. La proposta di cui al Progetto suddetto d'ora in avanti e' indicato come Progetto MUSP o anche solo come Progetto e' costituita dall'allegato 1 al presente Statuto. Tale allegato costituisce l'insieme degli impegni programmatici tra le Parti per la realizzazione del Laboratorio e l'insieme degli impegni delle Parti nei confronti dell'ente finanziatore.

## SEDE

### Art. 3

Il Consorzio ha sede legale in Piacenza, Padiglione Autonomo presso Piacenza Fiere - loc. Le Mose. Esso potrà costituire altri centri di lavoro e sedi secondarie in Italia ed all'estero.

## DURATA

### Art. 4

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2020 (duemilaventi), salvo prolungamento da deliberare nei modi di legge. Il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 25.

## CONSORZIATI

### Art. 5

Partecipano al Consorzio gli enti promotori di cui all'art. 1. Possono inoltre partecipare al Consorzio tutte le Imprese, Istituti, Fondazioni, Enti, Organizzazioni ed Istituzioni Pubbliche e/o private, che siano interessati all'oggetto sociale, che posseggano i requisiti idonei per il suo raggiungimento e che abbiano un oggetto sociale congruente con la missione del Consorzio, anche se costituite sotto forma di società cooperativa, purché non abbiano in corso alcuna procedura concorsuale, né che a loro carico vi sia stata dichiarazione di fallimento (ancorché seguita da riabilitazione) o che siano interessate dall'applicazione di provvedimenti o misure di prevenzione (anche per il caso in cui il relativo procedimento sia in corso) previste dalla legge n. 55 del 19 marzo 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

## ORGANI

### Art. 6

- 1) L'Assemblea generale dei Consorziati
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Comitato Tecnico Scientifico
- 4) Il Presidente, il Vice Presidente del Consorzio MUSP
- 5) Il Direttore del Laboratorio MUSP
- 6) Il Collegio dei Revisori dei conti

## RAPPRESENTANZA

### Art. 7

La rappresentanza del Consorzio in giudizio è attribuita al Presidente del Consorzio ed in sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

## ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

### Art. 8

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati e tutti hanno diritto ad un voto a condizione che abbiano interamente versato le quote e le eventuali penalità dovute al Consorzio. Per le delibere concernenti il recesso, l'esclusione ed il subentro, l'interessato non ha diritto di voto. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati.

Il Direttore, nominato ai sensi dell'art. 12 partecipa senza diritto di voto all'Assemblea dei Consorziati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta almeno da un quarto dei Consorziati; può essere convocata presso la sede del Consorzio o di uno dei Consorziati. La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata o per telex o telegramma da spedirsi ai Consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma o telex da spedire 3 gg prima della riunione. Nel caso di Assemblea straordinaria che abbia all'O.d.G. modifiche statutarie, la proposta di modifica verrà inviata ai Consorziati trenta giorni prima della data dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi sarà il Direttore del Laboratorio a presiedere l'Assemblea. In assenza anche di quest'ultimo l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Direttore del Laboratorio svolgerà le funzioni di segretario per l'Assemblea; in sua assenza il Presidente sarà assistito da un segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione.

Ogni Consorzio può nominare un membro permanente che lo rappresenti nelle varie convocazioni dell'Assemblea, fino a comunicazione contraria del Consorzio. È altresì possibile

che la rappresentanza venga di volta in volta indicata in una procura o delega per la specifica Assemblea. Ogni membro permanente del Consorzio può delegare un rappresentante in sua vece in Assemblea, ma nessun Consorziato può comunque avere più di una delega. Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione, è necessario che siano presenti in proprio o per delega almeno la metà dei Consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consorziati presenti o rappresentati in Assemblea. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo. Essa può validamente deliberare in prima convocazione quando siano presenti in proprio o per delega la totalità dei Consorziati ed, in seconda convocazione, almeno i sette decimi dei Consorziati. Per le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione occorre l'approvazione di almeno i sette decimi dei Consorziati presenti o rappresentati in Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal segretario e messi a disposizione dei Consorziati per visione.

L'Assemblea ordinaria dei Consorziati provvede:

- a) ad impartire le direttive generali per le attività e la politica del Consorzio;
- b) all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo elaborati rispettivamente dal Consiglio Direttivo e dal Direttore del Laboratorio e presentati dal Consiglio Direttivo;
- c) nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio individuandoli anche tra i membri del Consiglio Direttivo;
- d) alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Vice Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo;
- e) a nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all'articolo 13 dello Statuto, determinandone il compenso;
- f) alla determinazione dei mezzi finanziari ed a deliberare su qualsiasi altro argomento riservato dalla Legge o dal presente Statuto alla sua competenza;
- g) alla approvazione di nuove Linee di attività di cui al punto 2 del precedente art. 2 per il finanziamento sia da enti pubblici che privati, su proposta del Consiglio Direttivo;
- h) alla copertura delle perdite e all'eventuale reintegro del fondo consortile;

L'Assemblea straordinaria dei Consorziati provvede:

1. all'eventuale scioglimento del Consorzio, alla nomina ed al conferimento dei poteri ai liquidatori;
2. a deliberare sulla partecipazione del Consorzio ad altri Consorzi, Enti, ecc.;
3. a deliberare su qualunque modifica del presente Statuto;
4. a deliberare su qualsiasi argomento riservato dalla Legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni che prevedono la modifica dello Statuto del Consorzio che competono all'Assemblea straordinaria devono essere obbligatoriamente assunte con l'assenso di tutti i Consorziati appartenenti al Polo Scientifico.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

##### Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da:

1. un membro nominato dai membri del Polo Imprenditoriale;
2. due membri nominati congiuntamente dai membri del Polo Pubblico e dalla Fondazione;
3. un membro nominato dall'Associazione Industriali di Piacenza;
4. un membro nominato dall'UCIMU,
5. un membro nominato dal Politecnico di Milano;
6. un membro nominato dall'Università Cattolica;

nonchè dal Presidente e dal vice Presidente, tranne il caso in cui siano scelti tra i membri designati sopra elencati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente del Consorzio è assistito da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo per ogni convocazione. Il Direttore del Laboratorio partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene comunque rinnovato assieme al Presidente e al Vice Presidente del Consorzio.

Si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi membri. I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente a mezzo raccomandata, o telex o telegramma da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e in caso di urgenza almeno 48 ore prima. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo della riunione.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In casi particolari, previo accordo di tutti i componenti, il Consiglio Direttivo potrà deliberare senza riunirsi fisicamente, ma mediante risposta scritta o videoconferenza. Tutte le decisioni riservate al Consiglio Direttivo, ma che per legge o in forza delle presenti norme relative al funzionamento del Consorzio non debbano necessariamente adottarsi con deliberazione collegiale fisicamente riunite, possono essere assunte, ad iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo, mediante sottoscrizione da parte dei consiglieri, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura del Presidente del Consiglio direttivo nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo tenuto ai sensi di legge, con indicazione della data in cui la decisione si è perfezionata ed in cui è stata trascritta.

La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento e purché sia assicurato a ciascun consigliere parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione a tutti gli amministratori e sindaci effettivi. La decisione è adottata quando pervenga e consti nel termine previsto, al Presidente del Consiglio Direttivo, il consenso di tanti consiglieri che rappresentino la maggioranza dell'intero consiglio. Il Presidente del Consiglio Direttivo dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti i consiglieri e sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, da considerarsi comunque in adunanza collegiale, si possono svolgere anche per audio videoconferenza a condizione:

- che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i partecipanti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi videocollegati ove possano accedere i partecipanti;
- che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito visionare, ricevere e trasmettere documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli (ed al voto sugli) argomenti affrontati, e che siano parimenti informati;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che il Presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Verificandosi tali requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che per legge o disposizioni del presente Statuto spettano all'Assemblea dei Consorziati.

Il Consiglio Direttivo indirizza le attività del Laboratorio di cui al progetto MUSP.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

1. assistere il Presidente nella attuazione del presente Statuto;
2. determinare gli emolumenti del Direttore del Laboratorio;
3. verificare l'attuazione del programma di attività del Laboratorio;
4. predisporre il bilancio consuntivo e ad approvare il bilancio preventivo redatto dal Direttore del Laboratorio e a presentare entrambi all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati;
5. elaborare eventuali modifiche di Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati riunita in seduta straordinaria;
6. proporre alla approvazione della assemblea nuove Linee di attività di cui al punto 2 del precedente art. 2 per il finanziamento sia da enti pubblici che privati, sentito il Direttore del Laboratorio e conformemente ai programmi di attività e previo parere positivo obbligatorio e

vincolante del Comitato Tecnico Scientifico. Tali nuove Linee di attività conterranno tra l'altro specificazione dell'oggetto, le modalità, i tempi di realizzazione, le responsabilità, gli impegni programmatici tra le Parti, gli impegni delle Parti nei confronti dell'ente finanziatore, le modalità di prosecuzione delle Linee di attività stessi in caso di recesso dei consorziati.

7. ammissione di nuovi consorziati;

8. esclusione di uno o più consorziati.

Le disposizioni del Consiglio Direttivo saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e messi a disposizione dei Consorziati.

#### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

##### Art. 10

Il Consorzio si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico formato da membri nominati dai Consorziati del Polo Scientifico fino al numero che questo Polo riterrà consono al funzionamento del Laboratorio MUSP e alla attuazione del Progetto MUSP.

In prima attuazione i membri del Comitato Tecnico Scientifico sono indicati nelle persone dei responsabili delle linee di ricerca previste nel progetto. In seguito il Comitato Tecnico Scientifico viene indicato anche solo come CTS. Al CTS compete l'indicazione del Direttore del Laboratorio MUSP, scelto tra i propri componenti, la cui nomina è attribuita al Consiglio Direttivo. Il Polo Scientifico potrà sostituire i propri membri con comunicazione scritta da inviare al Direttore del Laboratorio ed al Presidente del Consorzio.

Il CTS definisce il programma di attuazione del Progetto MUSP ed ha la completa responsabilità scientifica del Progetto. Il CTS definisce inoltre l'eventuale attivazione e/o lo spegnimento di linee di ricerca da sviluppare presso il laboratorio e/o presso i consorziati. Il CTS è competente a formulare pareri preventivi obbligatori e vincolanti in merito ad ulteriori Linee di attività di cui al punto 2 del precedente art. 2 per la predisposizione del Consiglio Direttivo e la successiva approvazione dell'Assemblea. L'eventuale richiesta di ammissione al Consorzio di altri Enti dovrà essere unanimemente approvata dal CTS prima di essere sottoposta, come previsto dall'Art. 9, alle decisioni del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le delibere del Comitato Tecnico Scientifico sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore del laboratorio.

#### PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO

##### Art. 11

L'Assemblea del Consorzio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente che dureranno in carica un triennio e potranno essere rieletti non più di una volta consecutivamente. La cessazione dalla carica di Presidente e di Vice Presidente, per scadenza del termine, ha effetto nel momento in cui l'Assemblea ha provveduto a sostituirli.

Al Presidente sono conferite le seguenti attribuzioni:

a) dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;

b) presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

c) sottoscrivere il bilancio consuntivo e, congiuntamente con il Direttore del Laboratorio, il bilancio preventivo dell'esercizio;

d) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;

e) vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;

f) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

g) adempiere gli incarichi espressamente conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

La rappresentanza sostanziale e processuale spetta al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, subentra nella funzione il Vice Presidente.

#### DIRETTORE DEL LABORATORIO

##### Art. 12

Il Direttore del Laboratorio è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico tra i suoi componenti.

Il Direttore del Laboratorio dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Direttore del laboratorio può farsi sostituire nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento da uno dei componenti il CTS dandone informazione al Presidente del Consorzio.

Il Direttore del laboratorio indice le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Direttore del laboratorio partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo del Consorzio con parere consultivo. Oltre a quelle stabilite nel presente

articolo e in altri articoli del presente atto, al Direttore del laboratorio sono conferite le seguenti attribuzioni:

1. dirigere le attività tecniche e scientifiche del Consorzio volte al raggiungimento dell'oggetto consortile, conformemente al Progetto MUSP e ai programmi di attività ed in accordo alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico;
2. predisporre sistematicamente i programmi ed i bilanci previsionali da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Direttore del laboratorio sottoporrà al Consiglio Direttivo, il programma e il relativo bilancio previsionale per il primo triennio di attività del consorzio;
3. coordinare ed indirizzare le attività tecnicoscientifiche da parte dei consorziati, in accordo alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico;
4. autorizzare pagamenti rientranti nell'oggetto consortile e nella gestione corrente dell'esercizio e qualunque atto ad essi relativo o conseguente, con tutte le clausole ritenute opportune compresa la clausola compromissoria;
5. nominare mandatari per singoli atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad esso Direttore del laboratorio conferiti.
6. provvedere ai depositi e agli altri adempimenti prescritti dalla legge per i Consorzi con attività esterna;
7. provvedere alla assunzione del personale secondo le previsioni del progetto MUSP e delle altre Linee di attività ulteriori di cui al punto del precedente art. 2;
8. con esplicita esclusione della apertura di linee di credito per le quali la competenza è attribuita al Presidente su deliberazione dell'Assemblea, porre in essere rapporti di conto corrente con gli istituti di credito e farvi depositi e prelievi; effettuare e ricevere pagamenti, emettere, girare, esigere e quietanzare assegni circolari e bancari; emettere eventuali fatture; esigere crediti rilasciandone quietanza, sia nei confronti di privati che di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, sia italiani che stranieri, esonerando i soggetti solventi da ogni responsabilità;
9. sottoscrivere qualunque altro atto o documento necessario per lo svolgimento delle attività consortili o per l'amministrazione del Consorzio, ivi incluse le dichiarazioni e le certificazioni prescritte dalla normativa fiscale;
10. sottoscrivere, contratti per l'acquisto di beni e servizi necessari per la materiale organizzazione del Consorzio, nei limiti degli stanziamenti fissati dai bilanci di previsione approvati.

Le attribuzioni di cui ai punti 7 e 10 del precedente elenco vengono espletate con firma congiunta con il Presidente. L'assemblea può modificare l'indicazione delle attribuzioni espletate con firma congiunta con il Presidente. Per le attribuzioni espletate con firma del Direttore del Laboratorio il limite di spesa è fissato dall'assemblea ordinaria che si terrà entro 60 giorni dalla costituzione del consorzio. L'assemblea può modificare tale limite.

Per le attribuzioni espletate con firma congiunta del Direttore del Laboratorio con il Presidente il limite di spesa è fissato dall'assemblea ordinaria che si terrà entro 60 giorni dalla costituzione del consorzio. L'assemblea può modificare tale limite. Per qualsiasi attribuzione che comporti spese che superino detti limiti è competente l'assemblea che, nella deliberazione assunta, attribuirà anche la competenza alla stipula dei conseguenti atti al Direttore o al Presidente o a entrambi congiuntamente.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

##### Art. 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati dall'Assemblea dei Consorziati. L'Assemblea designa, tra i membri effettivi, il Presidente del Collegio. I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati nella funzione. Le funzioni di Revisore possono essere conferite solo a coloro che risultino iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità consortile, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza; il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, sottoscritto dagli intervenuti, sull'apposito libro. Il Presidente del Consiglio Direttivo deve comunicare ai Revisori il progetto di bilancio consuntivo approvato dal Consiglio direttivo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve

discuterlo. I Revisori devono depositare presso la sede la propria relazione al bilancio consuntivo durante i quindici giorni che precedono l'assemblea che deve discuterlo. I Revisori assistono alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo che hanno per oggetto l'approvazione del progetto di Bilancio consuntivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo può invitarli ad assistere alle altre adunanze ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

#### AMMISSIONE

##### Art. 14

La domanda di ammissione al Consorzio deve essere indirizzata al Presidente del Consorzio e presentata al Consiglio Direttivo. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e dichiarare di accettarle nella loro integrità. La domanda dovrà inoltre contenere l'esatta denominazione dell'ente richiedente, la sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante e l'attività svolta. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta a impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi decorrenti dalla data di comunicazione di non accoglimento dell'istanza. Se la domanda viene accolta, il Presidente chiede al nuovo Consorziato di versare entro quindici giorni la sua quota finanziaria per il fondo consortile ed indicare i suoi rappresentanti permanenti sia nel Consiglio Direttivo che nel Comitato Tecnico Scientifico oltre che l'eventuale suo membro permanente in Assemblea. Per tutta la durata del Consorzio, i Consorziati non potranno cedere a terzi la loro quota intera o parziale, senza preventiva autorizzazione scritta di tutti gli altri Consorziati. Il Presidente comunica anche ai Consorziati l'accettazione della domanda di ammissione al Consorzio.

#### FONDO CONSORTILE E MEZZI FINANZIARI

##### Art. 15

Il fondo consortile è costituito dalla quota sottoscritta e versata dai Consorziati in sede di costituzione e di successiva adesione. Il fondo consortile iniziale è fissato in Euro 25.000,00. Le quote di partecipazione al Consorzio sono paritetiche per ciascuno dei consorziati che partecipano alla formazione del fondo consortile. Ogni singola Parte costituente il Polo Scientifico, il Polo Associativo, il Polo Pubblico e la Fondazione non partecipa alla formazione del fondo consortile. L'eventuale reintegro del fondo dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria all'unanimità dei partecipanti al fondo consortile. Al fondo consortile si applicano le disposizioni degli Artt. 2609, primo comma, 2614 e 2615 del Codice Civile.

- Ogni singola Parte costituente il Polo Scientifico, il Polo Associativo, il Polo Pubblico e la Fondazione non sottoscrive quota del fondo consortile ma acquisisce comunque la qualifica di Consorziato.

- Ogni singola Parte del Polo Scientifico partecipa con esclusivo apporto scientifico e didattico.

- Il Polo Associativo partecipa con compiti di collegamento con il territorio/aziende e nello sviluppo di attività di promozione del Laboratorio MUSP.

- La Fondazione partecipa secondo quanto contenuto nel Progetto MUSP per la Fondazione stessa come da deliberazione assunta dalla Fondazione in data 20/04/2005.

- La Provincia di Piacenza partecipa esclusivamente per aver finanziato la costruzione dell'immobile (Padiglione Autonomo presso Piacenza Fiere -Via località Le Mose – Piacenza) di proprietà di Piacenza Expo S.p.A. con vincolo di destinazione decennale a attività connesse alla formazione e alla ricerca di eccellenza, tra l'altro, nel settore della meccanica e sistemi di produzione. Destinazione concretizzata nel Laboratorio MUSP come da nota di richiesta di autorizzazione all'ente finanziatore Provincia di Piacenza da parte di Piacenza Expo S.p.A. Il Comune di Piacenza partecipa esclusivamente adoperandosi per determinare negli organi decisionali della Società Piacenza Expo SpA la volontà di concedere al Consorzio in comodato l'immobile sopra individuato e destinabile a sede del Laboratorio MUSP.

- Il Polo Pubblico è tenuto indenne da qualsiasi spesa di manutenzione straordinaria da sostenere per la conservazione di detto immobile e da qualsiasi spesa di manutenzione ordinaria e per l'acquisizioni di servizi di custodia, pulizia, riscaldamento, energia elettrica, utenza telefonica o quant'altro necessario all'utilizzo dell'immobile quale sede del Consorzio per la realizzazione del Progetto MUSP. Ogni singola Parte costituente il Polo Scientifico, il Polo Associativo, il Polo Pubblico e la Fondazione non partecipa alla copertura di passività nè alla formazione del fondo consortile neppure in caso di reintegro e/o aumento del fondo stesso.

#### OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

#### Art. 16

Tutti i Consorziati: si impegnano a mettere a disposizione del Consorzio, nell'ambito delle attività di ricerca effettivamente sottoscritte o espressamente assunte, le conoscenze tecniche, le capacità professionali ed i mezzi per il miglior coordinamento dell'attività e per il conseguimento degli scopi consortili, secondo le indicazioni contenute nello Statuto. Ciascun consorziato conserverà la proprietà delle informazioni messe a disposizione del Consorzio per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 2) del presente Statuto. L'utilizzazione industriale sarà soggetta ad accordi di licenza da valutare caso per caso. I consorziati si impegnano a utilizzare le informazioni acquisite dal Consorzio unicamente per i fini del Consorzio stesso, nei limiti previsti dagli accordi stipulati o dagli atti sottoscritti per l'assunzione di ciascun progetto di ricerca ed inoltre faranno quanto necessario per assicurare la riservatezza delle informazioni. Per la realizzazione del Progetto MUSP: Il Polo Associativo, il Polo Pubblico, il Polo Scientifico e la Fondazione: In conformità a quanto previsto dalle normative in vigore, gli obblighi assunti da ogni singola Parte del Polo Associativo, del Polo Pubblico nonché del Polo Scientifico e dalla Fondazione nei confronti del Consorzio non eccederanno quelli individuati nel Progetto MUSP. Ogni singola parte del Polo Associativo e del Polo Pubblico nonché del Polo Scientifico e la Fondazione contribuirà alle attività del Consorzio secondo le modalità stabilite nel Progetto MUSP, nel rispetto dei propri fini istituzionali. Per la realizzazione delle Linee di attività di cui al punto 2 del precedente art. 2, nel seguito di questo articolo indicati come "ulteriori Linee di attività", approvate dalla Assemblea: Il Polo Associativo, il Polo Pubblico, il Polo Scientifico e la Fondazione: In conformità a quanto previsto dalle normative in vigore, gli obblighi assunti da ogni singola Parte del Polo Associativo, del Polo Pubblico nonché del Polo Scientifico e dalla Fondazione nei confronti del Consorzio non eccederanno quelli individuati nelle ulteriori Linee di attività. Ogni singola parte del Polo Associativo del Polo Pubblico nonché del Polo Scientifico e la Fondazione contribuirà alle attività del Consorzio secondo le modalità stabilite nelle ulteriori Linee di attività, nel rispetto dei propri fini istituzionali. Qualora tali Linee di attività comportino ulteriori obblighi a carico del Polo Pubblico e/o della Fondazione rispetto a quelli già previsti dal presente Statuto, essi dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzati da ciascuna parte del Polo Pubblico e/o dalla Fondazione secondo le modalità e le forme prescritte dai rispettivi ordinamenti.

#### Art. 17

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità verso i Consorziati per l'utilizzazione da parte di costoro di conoscenze apprese in dipendenza del vincolo consortile. Il Consorzio opera con mezzi propri. Appositi contratti tra Consorzio e Consorziati permettono l'acquisizione di mezzi tecnici, capacità professionale e quant'altro necessario per l'operatività del Consorzio. Il Consorzio può acquisire capacità operativa anche attraverso contratti con terzi pur privilegiando i rapporti con i propri Consorziati. Con il presente Statuto le Parti hanno inteso assumere reciprocamente soltanto gli obblighi e le responsabilità quivi espressamente previste e null'altro potranno esse pretendere le une dalle altre, nè a titolo di risarcimento nè ad altro titolo, se non per eventuali danni riconducibili a comprovato comportamento doloso o gravemente colposo.

#### RECESSO, ESCLUSIONE, FORMA GIURIDICA/CONSORZIATI

#### Art. 18

Allo scadere di ogni anno di attività, ciascun Consorziato potrà recedere dal Consorzio con preavviso di almeno novanta giorni da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. al Consorzio in persona del Presidente. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, dopo aver preso atto del recesso, di stabilire un termine più breve per l'efficacia dello stesso. Ovviamente restano ferme anche dopo quella data le obbligazioni del Consorziato recedente verso il Consorzio che, alla data di ricezione della lettera di cui al primo paragrafo di questo articolo, siano in corso di adempimento. Qualora il Consorzio sia costituito da due soli Consorziati, il recesso di uno non costituisce causa di scioglimento qualora il Consorziato non recedente ricostituisca la pluralità dei consorziati nel termine di sei mesi dalla data di efficacia del recesso. Il Consorzio può, alla presentazione della domanda di recesso dei singoli Consorziati, deliberare lo scioglimento del Consorzio e la conseguente liquidazione ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto.

#### Art. 19

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti, del Consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso il Consorzio

o per grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto Consortile, degli specifici contratti stabiliti con il Consorzio e delle deliberazioni degli organi del Consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o ai Consorziati o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi Consortili.

#### Art. 20

In caso di trasferimento di Azienda, per morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nello Statuto Consortile a condizione che esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio e che in tal senso si sia espresso il Consiglio Direttivo.

#### Art. 21

Le deliberazioni relative alla esclusione dei Consorziati debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro cinque giorni successivi alla deliberazione. Entro trenta giorni dalla data della notifica, le deliberazioni possono essere impugnate davanti al Collegio Arbitrale. Le deliberazioni diventano operative immediatamente, ma l'impugnativa davanti al Collegio Arbitrale ha effetto sospensivo.

#### Art. 22

I Consorziati receduti o esclusi ed i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al Consorzio, sono responsabili verso il Consorzio e verso terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi o il loro dante causa hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa. Al Consorziato receduto, escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell'impresa non sarà rimborsato in nessun caso la quota a fondo consortile da lui o dal suo dante causa versato. Tali quote rimarranno a disposizione del Consorzio.

### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

#### Art. 23

Le controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun Consorziato, ovvero tra i consorziati medesimi, in relazione ad interessi riconosciuti a favore di questi ultimi non nella loro qualità di consorziati, bensì come singoli, connessi all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività consortile, verranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, secondo il "Regolamento Arbitrale Nazionale" della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Piacenza. A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare tale Regolamento con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via irrituale. Le Parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

### BILANCI E UTILI

#### Art. 24

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea ordinaria che deve discuterlo ed approvarlo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (vedasi Artt.8 e 9). Il bilancio consuntivo è redatto osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni ed è relativo all'attività del Consorzio di competenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i Consorziati, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo. Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti. Il Consiglio Direttivo riceve dal Direttore del Laboratorio ed approva il bilancio preventivo che individui l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere successivamente approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati e sottoscritto dal Presidente del Consorzio e dal Direttore del Laboratorio.

### SCIOGLIMENTO

#### Art. 25

Il Consorzio si scioglie nei casi previsti nel presente atto ed in quelli previsti dalla legge. Verificatosi lo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea provvede alla liquidazione salvo che venga deliberata dalla stessa la nomina di uno o più liquidatori. Quanto eventualmente avanzasse sul fondo consortile, detratte le somme occorrenti per il pagamento di eventuali debiti, verrà restituito ai consorziati aventi tale qualità al momento dello scioglimento secondo

le quote di contribuzione. Eventuali importi non utilizzati, provenienti da erogazioni, saranno posti a disposizione degli enti erogatori.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 26

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

##### Art. 27

Ogni singolo membro del Polo imprenditoriale si impegna a non costituire nuovi Consorzi o Associazioni con scopi uguali o analoghi nell'ambito dell' Unione Europea, senza comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo che dovrà dare comunicazione agli altri Consorziati.